

# **Decreto del 18 dicembre 2015**

## **– Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese**

La comproprietà del pacchetto azionario si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente ad oggetto la partecipazione sociale, dovendosi ritenere che la prevalenza della sua natura patrimoniale rispetto ai profili obbligatori (cioè al complesso di diritti ed obblighi connessi allo *status* di socio) determina la connotazione della partecipazione quale bene e quindi quale oggetto unitario di diritti, con la conseguenza che la peculiarità del bene oggetto della comproprietà non appare incompatibile con la applicabilità in via diretta della disciplina sulla comunione di beni.

Il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. risulta applicabile alle società in liquidazione, ciò in quanto l'esigenza di ripristino della corretta gestione dell'attività di impresa, alla quale è funzionalmente diretto l'istituto, è pienamente ravvisabile anche nella fase di liquidazione della società.

Nondimeno, proprio in tale fase, essendo prodromica all'estinzione, l'obbligo di ripristino della correttezza gestionale è ancor più pregnante, giacché gli aspetti pubblicistici posti a tutela dei terzi e dei soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale, impongono una assoluta trasparenza operativa ed una particolare chiarezza contabile ed amministrativa.

Ai fini dell'attivazione dello strumento di cui all'art. 2409 c.c., le irregolarità degli amministratori devono essere, oltre che provviste del requisito (espresso) della gravità,

necessariamente attuali, ciò in quanto il procedimento mira al riassetto amministrativo e contabile della società, avendo natura *latu sensu* cautelare e urgente, e non suscettibile di conseguire finalità strettamente sanzionatorie.

*Principio espresso in ipotesi di rigetto del ricorso, ex art. 2409 c.c., promosso dagli eredi (comproprietari) del socio di s.p.a. a fronte della denuncia di asserite irregolarità gestorie discendenti dall'adozione di deliberazioni assembleari risalenti nel tempo e mai impugnate.*

[D. 18.12.2015](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)